



Documento di consultazione n. 11/2016

MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N. 7 DEL 13 LUGLIO 2007 CONCERNENTE GLI SCHEMI PER IL BILANCIO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE CHE SONO TENUTE ALL'ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI DI CUI AL TITOLO VIII (BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI), CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO), CAPO II (BILANCIO DI ESERCIZIO), CAPO III (BILANCIO CONSOLIDATO) E CAPO V (REVISIONE CONTABILE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Articolo" e "Comma" andranno inseriti, rispettivamente, l'articolo e il comma cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.

Commentatore	ORDINE DEGLI ATTUARI
Osservazioni generali	<p>Si richiede a Codesta Spettabile Autorità di confermare (o, nel caso in cui l'interpretazione fosse erronea, di chiarire l'intento della normativa) la seguente interpretazione da parte dell'Ordine degli Attuari desumibile dal combinato disposto di quanto previsto nel Documento di Consultazione che modifica il Regolamento n. 22 e, in particolare, dall'articolo 51 dell'Allegato n. 14 (articolo per il quale si rimanda anche per alcune osservazioni formali trasmesse dall'Ordine nell'ambito della procedura di consultazione specifica dedicate al Documento che modifica il Regolamento n. 22) e di quanto previsto dal Documento di Consultazione che modifica il Regolamento n. 7.</p> <p>Per le imprese che redigono il bilancio individuale secondo i principi contabili IAS/IFRS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bilancio d'esercizio individuale Vita: <ul style="list-style-type: none"> o <u>Alla Funzione Attuariale</u> (si veda il riferimento di cui sopra alla previsione dell'articolo 51 dell'Allegato n. 14 al Documento di Consultazione che modifica il Regolamento n. 22) viene richiesto di <i>"esprimere il proprio giudizio con riferimento alle riserve tecniche determinate ai sensi del presente allegato,</i>

per l'insieme dei contratti emessi dall'impresa di assicurazione e senza i cambiamenti consentiti per la redazione del bilancio d'esercizio IAS/IFRS dai paragrafi da 21 a 30 dell'IFRS 4. La funzione attuariale esprime altresì il proprio giudizio sui metodi e le ipotesi adottate nella verifica di congruità delle passività assicurative di cui ai paragrafi da 15 a 19 e 35 dell'IFRS 4 ed illustra gli effetti dei cambiamenti dei principi contabili applicati che hanno concorso alla determinazione delle riserve tecniche iscritte nel bilancio di esercizio IAS/IFRS"

- Al Revisore Legale (si veda articolo 10 del Documento di Consultazione che va a modificare il Regolamento n. 7) si richiede di esprimere "il giudizio sulla sufficiente, adeguata e corretta determinazione delle riserve tecniche iscritte nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio IAS/IFRS dell'impresa di assicurazione, in conformità ai principi contabili internazionali e a corrette tecniche attuariali, verificando tra l'altro:
 - *i metodi e le ipotesi adottate nella verifica di congruità delle passività assicurative, effettuata ai sensi dei paragrafi da 15 a 19 e 35 dell'IFRS 4;*
 - *i criteri seguiti per l'applicazione dei cambiamenti consentiti dai paragrafi da 21 a 30 dell'IFRS 4."*

- **Bilancio d'esercizio individuale Danni:**

- Alla Funzione Attuariale non è richiesto il rilascio di alcun tipo di giudizio.
- Al Revisore Legale si applica quanto in precedenza riportato per il bilancio d'esercizio Individuale Vita.

- **Relazione semestrale individuale Vita:**

- Alla Funzione Attuariale (si veda articolo 17 del Documento di Consultazione che va a modificare il Regolamento n. 7) è richiesto di esprimere i giudizi:
 - *sul metodo adottato e sulle basi tecniche impiegate, anche se implicite, nel calcolo delle riserve tecniche "con riferimento alle riserve tecniche determinate, per l'insieme dei contratti emessi dall'impresa di assicurazione, in base ai principi contabili internazionali senza i cambiamenti consentiti dai paragrafi da 21 a 30 dell'IFRS 4"., e*
 - *"sui metodi e le ipotesi adottate nella verifica di congruità delle passività assicurative di cui ai paragrafi da 15 a 19 e 35 dell'IFRS 4" illustrando "gli effetti dei cambiamenti dei principi*

		<p><i>contabili applicati che hanno concorso alla determinazione delle riserve tecniche iscritte nella relazione semestrale IAS/IFRS"</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>Al Revisore Legale</u> non è richiesta l'espressione di alcun giudizio. <p>- Relazione semestrale individuale Danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>Alla Funzione Attuariale</u> si applica quanto in precedenza riportato per la relazione semestrale individuale Vita. ○ <u>Al Revisore Legale</u> non è richiesta l'espressione di alcun giudizio. <p>Se l'interpretazione fosse corretta, sembrerebbe permanere una discrasia di livelli di giudizio previsti tra imprese di assicurazioni che operano nei rami Danni e imprese di assicurazioni che operano nei rami Vita.</p>
Osservazioni e proposte		
Articolo	Comma	Osservazioni e proposte
2	<i>1, lettera d)</i>	<p>Si suggerisce a Codesta Spettabile Autorità di effettuare la modifica di seguito evidenziata:</p> <p>"Codice" o "decreto": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come novellato dal decreto legislativo 9 maggio 2015, n. 74.</p> <p>Si suggerisce di effettuare questo intervento perchè in diversi punti del documento è ancora usato il termine "decreto" da solo che, però, nelle attuali Definizioni non sarebbe più riconducibile al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come novellato dal decreto legislativo 9 maggio 2015, n. 74.</p>
17		<p>Si segnala a Codesta Spettabile Autorità che non sono previsti limiti temporali per la sottoscrizione delle note tecniche di cui all'articolo in oggetto.</p>